

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, G. Di Cristina, Benfratelli, di seguito denominata somministrata, rappresentata dal dott. Dario Allegra nella sua qualità di Direttore Generale,

E

La ditta _____, in persona del suo rappresentante legale e Amministratore Sig. _____, munito di procura speciale, di seguito denominato somministrante (o fornitore)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in somministrazione di materiale di consumo da utilizzarsi nei sistemi di riscaldamento pazienti e scaldafiumi (coperte scaldapazienti, e set per infusione di soluzioni farmacologiche, sangue ed emoderivati). Il fornitore si obbliga a fornire in **uso gratuito** le seguenti apparecchiature compatibili con il materiale di consumo offerto:

Lotto n. 1) venticinque apparecchi riscaldatori;

Lotto n. 2) venticinque apparecchi riscaldatori .

Il somministrante dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e nella lettera invito e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano, art. 41 e 42 del d.lgs.163/2006.

Il somministrante è vincolato a fornire i prodotti richiesti di volta in volta dall'Azienda somministrata, in dipendenza delle esigenze da questa manifestate al somministrante, per un periodo di mesi dodici dall'aggiudicazione definitiva, pertanto verrà ordinato e fatturato solo il materiale che verrà effettivamente richiesto. Alla scadenza del contratto questa Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dello stesso per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Alla scadenza del contratto le ditte aggiudicatrici dovranno ritirare le apparecchiature date in "service" a loro spese, tenendo presente che le stesse dovranno essere lasciate presso i Reparti utilizzatori fino all'esaurimento del materiale di consumo.

Il fornitore si impegna a rispettare i prezzi proposti con l'offerta n. del _____, il fabbisogno complessivo presunto della fornitura (lotti) è quantificato in € _____, fermo restando che l'importo complessivo dovuto sarà strettamente legato alla quantità di prodotti richiesti (vedi lettera invito).

ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il somministrante si obbliga a fornire i prodotti richiesti applicando i prezzi offerti con il preventivo n. del _____.

Qualora nel periodo di vigenza del contratto il fornitore metta in commercio materiale analogo a quello oggetto della somministrazione, ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, è facoltà della somministrata accettare la sostituzione a parità di condizioni economiche.

ART. 3) DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

- a) dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante il rapporto di esclusiva tra casa produttrice e ditta distributrice;
- b) lettera invito n. del _____ ;

- c) fidejussione a garanzia della fornitura pari a € prestata secondo la normativa vigente;
d) Atto Deliberativo n. del .-

ART. 4) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto cessa alla scadenza del termine fissato dalle parti.

La risoluzione può avvenire per le cause generali previste dal codice civile e dalla legge fallimentare.

L'Azienda somministrata può, in particolare, risolvere il presente contratto, esercitando il diritto di recesso, in presenza di inadempimento della ditta fornitrice relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento riveste una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

In caso di inadempimento della ditta titolare del diritto di distribuire in esclusiva per il territorio che interessa i prodotti da somministrare, l'Azienda, per assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva il diritto di richiederli direttamente alla casa produttrice.

ART. 5) CONSEGNA DELLE COSE

Il materiale di consumo (copertine e set per infusione) dovrà essere consegnato presso il Magazzino dell'U.O. di Farmacia entro i termini che saranno di volta in volta comunicati con l'invio dell'ordine (da un minimo di 24 ore ad un massimo di dieci giorni), per quanto riguarda le apparecchiature date in service le stesse dovranno essere consegnate direttamente presso le UU.OO. richiedenti a seguito di richiesta da parte dell' U.O. Appalti e Forniture.

A seguito della consegna delle apparecchiature dovrà essere stilato un verbale in cui dovrà essere certificato il numero delle apparecchiature consegnate, che le stesse sono nuove di fabbrica e che, effettuato opportuno collaudo, sono utilizzabili in piena sicurezza. Il verbale dovrà essere firmato dal Responsabile dell'U.O., o un suo delegato, e dal rappresentante della ditta aggiudicataria, copia dello stesso dovrà essere consegnata all'U.O. Appalti e Forniture.

Superati giorni sessanta dalla ricezione dell'ordine, senza che lo stesso sia stato evaso, le parti convengono che il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c.(clausola risolutiva espressa).

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto, quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Per ogni giorno di ritardo, non giustificato, sarà applicata una penale del 5% del valore della fornitura da trattarsi o sulle somme da corrispondere al somministrante o sulla cauzione definitiva.

ART. 6) GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA'

Il somministrante è tenuto alla garanzia per le difformità e per i vizi delle cose consegnate, se queste presentino vizi tali o da rendere il prodotto inidoneo all'uso cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.

I termini di decadenza e di prescrizione sono quelli previsti dal codice civile (artt.1490 e ss.)

La garanzia è, ancora, dovuta nell'ipotesi della consegna di aliud pro alio, cioè quando viene consegnato un prodotto radicalmente diverso da quello previsto all'atto della conclusione del contratto.

In questa ipotesi il contratto può risolversi per inadempimento ai sensi dell'art.1453 c.c..

ART. 7) FATTURAZIONE TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili

dell'Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. La misura dell'interesse moratorio, per ritardato pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs.231/02 e delle condizioni specifiche del mercato sanitario, è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto (dal 91° al 180°giorno) e 2 (due) punti (dal 181° giorno in poi) sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5, comma 2, dello stesso decreto.

Il contraente si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spese legali di recupero all'Azienda. Si precisa inoltre che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

ART. 8) INFORMATIVA E CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 si rende l'informativa come da allegato al presente contratto.

ART. 9) FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall'AORNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

ART. 10) SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative al presente contratto ed alle eventuali proroghe e/o rinnovi sono a carico esclusivo della ditta fornitrice, ad eccezione soltanto dell'IVA sul corrispettivo, secondo fattura, il cui rimborso è dovuto dalla società committente, come per legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.Dario Allegra)

LA DITTA SOMMINISTRANTE
